
INCONTRO AUTOGESTITO - giovedì 23 gennaio 2014

**LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29**

dopo le modifiche apportate dalla L.R. 7 novembre 2013, n. 27

Associazione Comuni della Marca Trevigiana - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. / fax 0422 383338

sito Internet: www.unicoperlimpresa.it – email: info@unicoperlimpresa.it – social network  : [UNICO PER L'IMPRESA](#)

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- 1) **morali:** vedi art 71, cc. da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- 2) **professionali:** *"il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti"* ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010

- art. 4 c. 4 L.R. 29/2007 **accertamento dei requisiti:** provvedono i Comuni *"anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione"*.

- **recepimenti vari nella L.R. 29/2007:** conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 147/2010, per uniformare a livello nazionale i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività:
 - A) **art. 4 L.R. 29/2007: interamente sostituito** >> rinvio ad art. 71 D.Lgs. 59/2010

 - B) **soppresso obbligo possesso requisiti professionali se attività non è aperta al pubblico**, sempre che sia effettuata con modalità o in spazi nei quali *"l'accesso è consentito solo previo possesso di titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti"*
 - >> eliminato l'inciso all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 *"anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone"*
 - > vedi art. 64 c. 7 D.Lgs. 59/2010 - art. 2 c. 2 lett. b), art. 9 c. 3, art. 13 c. 2 L.R. 29/2007 - [circ. MISE n. 3656/C del 12.09.2012](#)
 - >> permane obbligo del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate
 - >> **CIRCOLI** (vedi D.P.R. 235/2001 e art. 64 c. 7 D.Lgs. 59/2010)
 - 1) **requisiti professionali:** inapplicabile l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per
 - circoli sia aderenti che non
 - circoli non rispondenti alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-*bis* del TUIR
 - attività affidata in gestione a terzi
 - 2) **requisiti morali:** obbligatorio il possesso dei requisiti di onorabilità, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli
 - > l'art. 71 D.Lgs. 59/2010 non fa alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti

 - C) **sopprese le figure del "procuratore" e del "preposto"** ex art. 3 c. 1 lett. m) e n) L.R. 29/2007
 - >> recepito l'art. 71 c. 6-*bis* D.Lgs. 59/2010: i requisiti professionali devono essere posseduti (sia per imprese individuali che per società, associazioni, ecc.) dal TITOLARE o dal LEGALE RAPPRESENTANTE ovvero, in via alternativa, dalla persona eventualmente PREPOSTA all'esercizio dell'attività

 - >> per quanto nella Regione Veneto non comporti più obbligo di presenza costante nel locale sede dell'attività, la PREPOSIZIONE deve comunque essere EFFETTIVA, con relativi poteri e responsabilità (e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti)
 - > la conduzione personale... (vedi [nota Direzione Reg. Commercio 515847 del 27.11.2013](#) (contenente nota Ministero Interno prot. n. 557/PAS/U/021941/12000.A(4)2(2) del 17.12.2012) e [ris. Min. Sviluppo Economico 128294 del 29.07.2013](#))

"... non implica, evidentemente, la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite le assenze temporanee per comuni esigenze. Nei periodi durante i quali sia 'temporaneamente assente', il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente. Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego (o di un secondo rappresentante) alle condizioni e secondo le modalità sopra descritte"

 - >> ... e si continua ad applicare anche il TULPS, quindi...

- >> ... nomina di **RAPPRESENTANTE ex artt. 8 e 93 TULPS** con possesso dei requisiti morali [ma NON più necessariamente di quelli professionali]
 - > vedi [circ. MISE n. 3656/C del 12.09.2012](#) e [circ. Pres. Giunta reg.le n. 3 del 31.12.2007](#)
- >> ATTENZIONE: In vigenza della figura FORTE del “*procuratore*” (della prima formulazione della L.R. 29/2007), la “*conduzione effettiva*” del titolare/rappresentante di P.S. si concretizzava in una mera “*attività di supervisione, di indirizzo e di direzione dell’esercizio*”
 - > ORA, soppresso il “*procuratore*”, il RAPPRESENTANTE ex artt. 8 e 93 TULPS riprende piena valenza e RUOLO

C) **PREPOSTO** ex art. 4 c. 3 L.R. 29/2007

- >> va nominato ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 anche DOPO il rilascio dell’autorizzazione ex art. 8 o della presentazione della SCIA ex artt. 8-*bis* e 9,
 - >> l’indicazione deve essere comunicata al Comune entro 30 trenta giorni dalla nomina.
 - >> copia della comunicazione va esposta nell’esercizio unitamente all’autorizzazione/SCIA.
-

LIMITAZIONI A VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI

- art. 6 L.R. 29/2007 **NON modificato dalla Regione**
 - > rif. D.G.R. 370 del 29.03.2011 (criteri e linee guida per controlli su sicurezza stradale)

- **art. 54 L. 120/2010** "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" modifica l'art. 6 c. 2 D.L. 117/2007 di disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne
 - >> sancisce il divieto, a carico dei soggetti ivi indicati, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 sino alle tre ore successive, salvo quanto diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza
 - > art. 6 L.R. 29/2007: a questi orari deve fare riferimento un apposito cartello ex art. 7 L.R.
 - > art. 7 L.R. 29/2007: obbligo di esposizione (e aggiornamento) del cartello informativo del divieto di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche con riferimento alla fascia oraria individuata dalla normativa statale (rif. [parere Direz. reg.le Commercio prot. n. 194722 del 21.04.2011](#))

- **D.L. 158/2012** (decreto salute Balduzzi)
 - >> l'art 7 c. 3-bis modifica la L. 125/2001 inserendo l'art. 14-ter "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori".

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

 - >> art 7 c. 3-ter modifica l'articolo 689 del Codice Penale introducendo i commi 1-bis e 1-ter.

"1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

1-bis La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (comma inserito da L.158/2012)

1-ter Se il fatto di cui al primo comma e' commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi (comma inserito da L.158/2012).

 - >> N.B.: prima di tali modifiche, per il solo TULPS, vendita (al minuto o al dettaglio), consumo (sul posto) e somministrazione - in un locale pubblico (ovvero aperto al pubblico) - venivano intesi come sinonimi. Ora non è più così...

 - >> quindi, **SANZIONI:**
 - vendita di alcolici ai minori di anni 18:
 - > sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (ex nuovo art. 14-ter c. 2 L. 125/2001) + recidiva
 - esercente un pubblico esercizio che somministra a minore di anni 16:
 - > sanzione penale arresto fino a un anno (art.689 c. 1 c.p., NON modificato dalla L. 158/2012) + recidiva (sanzione amministrativa da € 1.000 a € 25.000 e sospensione per 3 mesi)
 - distributori automatici che somministrano/vendono a minore di anni 16 (*senza consentire la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti*):
 - > sanzione penale arresto fino a un anno (art.689 c. 1 c.p., NON modificato dalla L. 158/2012) + recidiva (sanzione amministrativa da € 1.000 a € 25.000 e sospensione per 3 mesi)

(segue)

- > Regione Veneto (vedi [parere Direzione reg.le Commercio prot. 585107 del 27.12.2012](#)):
- a) divieto esplicito ex art. 13 di somministrare/vendere bevande alcoliche mediante distributori automatici:
 - > sanzione ex art. 32 c. 8 L.R. 29/2007 (*“Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931”*, ovvero da € 154 a € 1.032
 - b) vendita/somministrazione a minori di anni 18 mediante distributori automatici:
 - > sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000 (ex nuovo art. 14-ter c. 2 L. 125/2001) + recidiva
 - c) l'autorità competente all'applicazione è il Comune ove l'attività è esercitata

>> ... e pertanto:

- se il titolare dell'esercizio pubblico *“sommministra”* a un minore di anni 18 ma maggiore di anni 16
 - > non commette alcuna violazione;
- se il titolare dell'esercizio pubblico *“vende”* per asporto l'alcolico al minore di anni 18
 - > sanzione amministrativa prevista dall'art.14-ter c. 2 (da 250 a 1.000 euro) + recidiva;
- se il titolare dell'esercizio commerciale vende a minore di anni 16
 - > è punito sempre con una sanzione amministrativa (e non penale);
- l'obbligo di chiedere l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta, è previsto solo dall'art.14-ter per la vendita di alcolici e non dall'art. 689 C.P. in caso di somministrazione.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- **in zone assoggettate a tutela** dalla programmazione comunale di cui all'art. 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 64, c. 3, del D.Lgs. 59/2010:
- >> art. 8 c. 1: **AUTORIZZAZIONE** per:
- nuova apertura
 - trasferimento verso e all'interno delle medesime zone
 - escluse forme di somministrazione ex art. 9 L.R. 27/2009
- presupposti:
- > disponibilità dei locali
 - > conformità con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità
- >> art. 8 c. 2: **SCIA** per:
- ampliamento di superficie
 - riduzione di superficie
- presupposti:
- > il Comune disciplina requisiti e presupposti, comprovati con autocertificazioni e asseverazioni
 - > disponibilità dei locali
 - > conformità con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità
- **in zone NON assoggettate a tutela** dalla programmazione comunale di cui all'art. 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 64, c. 3, del D.Lgs. 59/2010
- >> art. 8-bis c. 1: **SCIA** per:
- apertura
 - trasferimento all'interno o verso le medesime zone
 - escluse forme di somministrazione ex art. 9 L.R. 27/2009
- presupposti:
- > il Comune disciplina requisiti e presupposti, comprovati con autocertificazioni e asseverazioni
- >> art. 8-bis c. 2: **SCIA** per:
- ampliamento di superficie
 - riduzione di superficie
- presupposti:
- > il Comune disciplina requisiti e presupposti, comprovati con autocertificazioni e asseverazioni
- >> Nella SCIA deve essere dichiarato:
- 1) il possesso dei requisiti morali e professionali
 - 2) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere
 - 3) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione
 - 4) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia
- >> art. 8-bis c. 4 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici

➤ **Natura del titolo abilitativo:**

- disciplina commerciale >> modificata dall'art. 64 del D.Lgs. 59/2010
- disciplina di pubblica sicurezza >> art. 86 c. 1 TULPS – ai sensi dell'art. 152 c. 2 del Regolamento di attuazione del TULPS e del D.P.R. 311/2001 (“*Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86*”)
- > per il Ministero dell'Interno, anche la SCIA – che NON ha tipica natura autorizzatoria, ma trova origine e disciplina nell'art. 19 L. 241/90 – svolge funzione di autorizzazione ex art. 86 TULPS e art. 152 Reg. attuazione TULPS >> anche nei confronti degli esercizi soggetti a SCIA restano salvi i poteri e le prerogative riconosciute all'autorità e agli agenti/ufficiali di P.S. per i fini di pubblica sicurezza, ancorandosi al titolo ex art. 86 TULPS
- > restano fermi i requisiti soggettivi propri della licenza di polizia ex art. 86 TULPS: artt. 11, 92 e 131 TULPS (da autocertificare da parte degli interessati e, quindi, da verificare dal Comune)
- > rif. vedi nota Ministero dell'Interno prot. 557/PAS/U/021836/12000.A(4)2(2) del 14.12.2012 - Nota Min. Svil. Econ. prot. 4565 del 11.01.2013 - Circ. Min. Svil. Econ. 3656/C del 12.09.2012
- >> **ex art. 9 c. 1 L. 287/91: obbligo di comunicazione al Prefetto** – nel termine di 10 gg., per fini di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica – degli estremi della SCIA/autorizzazione
- > La Prefettura di Treviso (vedi nota fasc. n. 872/2011 del 14 gennaio 2013) ha ricordato ai Comuni gli obblighi di comunicazione al Prefetto e al Questore, precisando che al primo “*dovranno essere comunicati, entro 10 giorni, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata*” (a mezzo PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it), mentre al secondo “*dovrà essere data comunicazione dell'avvio dell'attività di somministrazione*”.
- >> ex D.M. 564/92: anche per gli esercizi attivati con SCIA, così come per quelli autorizzati, trovano piena applicazione i criteri di SORVEGLIABILITÀ dei locali adibiti a pubblici esercizi
- >> obbligatorietà della CONDUZIONE PERSONALE delle attività autorizzate, ovvero mediante un RAPPRESENTANTE ex artt. 8 e 93 TULPS (in possesso dei medesimi requisiti prescritti), fatte salve le assenze temporanee per comuni esigenze
- > nota Direzione reg.le Commercio prot. n. 515847 del 27.11.2013 - nota Direzione Reg. Commercio 515847 del 27.11.2013 (contenente nota Ministero Interno prot. n. 557/PAS/U/021941/12000.A(4)2(2) del 17.12.2012)

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

➤ art. 9 L.R. 29/2007: **SCIA**

>> presupposti:

- > presentata al Comune in cui si svolge l'attività
- > se riguarda la somministrazione al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto, va presentata al primo Comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione
- > le attività NON sono trasferibili in altri locali
- > il Comune disciplina requisiti e presupposti, comprovati con autocertificazioni e asseverazioni

>> Nella SCIA deve essere dichiarato:

a1) il possesso dei requisiti morali;

a2) il possesso dei requisiti professionali, ove previsti... N.B.: non è previsto laddove:

- l'attività viene svolta non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti...
- ... ovvero è effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente...
- ... ovvero l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti

> rif. art. 71 c. 6 D.Lgs. 59/2010, art. 9 c. 3 lett. a bis) L.R. 39/2007 e [circ. MISE n. 3656/C del 12.09.2012](#)

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e – per attività prevalente di intrattenimento e svago - la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

A) Attività NON soggette al possesso dei requisiti professionali (vedi circ. MISE n. 3656/C-2012)

art. 64 c. 7 D.Lgs. 59/2010

- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno
- esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche
- nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- all'interno dei mezzi di trasporto pubblico

art. 9 c. 1 L.R. 29/2007

- nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l)
- in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche
- in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati
- all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti

B) Attività soggette al possesso dei requisiti professionali

- al domicilio del consumatore
- negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico
- negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia
- negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore

SOMMINISTRAZIONE IN CIRCOLI PRIVATI

- tipologie:
 - >> **IN ZONA NON TUTELATA**
 - a) c. affiliato: **SCIA**
 - b) c. non affiliato: **SCIA**
 - >> **IN ZONA TUTELATA**
 - a) c. affiliato: **SCIA**
 - b) c. non affiliato: **AUTORIZZAZIONE**
 - > rif. art. 2 c. 4 L.R. 29/2007: *“Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e **34**”*
 - > N.B.: l'art. 34 L.R. 29/2007 disciplina la programmazione comunale delle attività!
 - > art. 2 c. 5 L.R. 29/2007: si applicano gli artt. 8 e 8 bis anche per *“attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'art. 148 c. 8 del D.P.R. 917/86 ‘Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi’ e successive modificazioni”*
 - > l'applicazione di un favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della disciplina applicabile per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano
- presupposti:
 - > rispetto limitazioni ex art. 6 L.R. 29/2007
 - > residuale D.P.R. 235/2001
 - > il Comune disciplina requisiti e presupposti, comprovati con autocertificazioni e asseverazioni
- **comunicazione ex art. 86 c. 2 TULPS** (introdotto dall'art. 2-bis D.L. 79/2012):
 - >> obbligo di comunicazione al Questore dell'attività di somministrazione dei circoli privati
 - > rif. [nota prot. 557/PAS/U/021836/12000.A\(4\)2\(2\) del 14 dicembre 2012](#): *“Per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma”*
 - > tiene luogo all'abrogata licenza di polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso i circoli, anche al fine di continuare a consentire l'accesso e il controllo dell'autorità di P.S. in detti locali (stessa ratio dell'art. 9 c. 1 L. 287/91 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto entro 10 giorni gli estremi delle autorizzazioni rilasciate o delle SCIA ricevute per l'attività di somministrazione)
 - rif. nota della Prefettura di Treviso fasc. n. 872/2011 del 14 gennaio 2013 (contenente la [nota Ministero dell'Interno 557/PAS/U/021836/12000.A\(4\)2\(2\) del 14.12.2012](#)): ricorda ai Comuni gli obblighi di comunicazione al Prefetto e al Questore, precisando che al primo *“dovranno essere comunicati, entro 10 giorni, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata”* (a mezzo PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it), mentre al secondo *“dovrà essere data comunicazione dell'avvio dell'attività di somministrazione”*.

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

- art. 11 L.R. 29/2007 **SCIA** (rif. art. 41 c. 1 D.L. 5/2012)

- presupposti:
 - > solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque per non più di 30 giorni consecutivi
 - > osservanza delle disposizioni:
 - a) ex articolo 8-bis c. 4: attività esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità...
 - > ... ma NON quelle di destinazione d'uso dei locali e degli edifici
 - > NON è una SCIA asseverata
 - > NON è necessario il possesso dei requisiti professionali
 - b1) (con carattere religioso, benefico o politico) norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto
 - > carattere religioso, benefico o politico >> vedi [circ. Pres. Giunta reg.le n. 3 del 31.12.2007](#):
"dovrà essere verificato dal Comune, sulla base delle opportune certificazioni, esclusivamente con riferimento alla natura della manifestazione"
 - b2) (con altro carattere) norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

- art. 12 L.R. 29/2007 vedi artt. 8 e 8-bis L.R. 29/2007

SOMMINISTRAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI

- art. 13 L.R. 29/2007 già abrogato dall'art. 11 c. 3 della legge comunitaria

 - tipologie: (vedi art. 8 e 8-bis e art. 67 del D.Lgs. 59/2010)
 - 1) in apposito locale adibito alla somministrazione in modo esclusivo e attrezzato
 - >> IN ZONA NON TUTELATA: **SCIA**
 - >> IN ZONA TUTELATA: **AUTORIZZAZIONE**
 - 2) in altre forme:
 - >> **SCIA** con:
 - a) possesso dei requisiti morali e professionali (ove previsti)
 - b) rispetto della normativa in materia di igiene e sanità
 - >> unica SCIA per installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune
 - >> COMUNICAZIONE per aggiornamento ANNUALE (e non più semestrale) dell'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi

 - abrogato l'art. 37 c. 2 lett. b) L.R. 29/2007
 - > ~~b) l'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, limitatamente al settore alimentare;~~e riscritto l'intero comma 2:
 - > "Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile"
-

SUBINGRESSO

- art. 15 L.R. 29/2007 articolo completamente riscritto dalla L.R. 27/2013

 - tipologie: (vedi art. 64 cc. 1 e 4 D.Lgs. 59/2010)
 - 1) **SCIA** per trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi:
 - >> trasferimento della gestione/titolarità per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato a:
 - a) EFFETTIVO trasferimento dell'attività
 - b) possesso dei requisiti soggettivi prescritti da parte del subentrante
 - > decadenza dal titolo abilitativo se l'attività non è ancora iniziata entro 12 mesi ex art. 64 c. 8 lett. b) D.Lgs. 59/2010
 - 2) **COMUNICAZIONE** e continuazione attività per morte del legale rappresentante o preposto, purché:
 - a) i soci siano in possesso dei requisiti morali
 - b) venga presentata documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali entro 180 giorni dall'apertura della successione, salvo proroga
 - 3) **SCIA** per continuazione attività di società conferita in azienda di somministrazione alle stesse condizioni del dante causa:
 - >> entro 90 gg. dal conferimento: dimostrazione possesso requisiti morali e professionali, pena sospensione attività fino a regolarizzazione
 - > decadenza dal titolo abilitativo se l'attività non è ancora ripresa entro 12 mesi ex art. 64 c. 8 lett. b), del D.Lgs. 59/2010
 - 4) **COMUNICAZIONE** e continuazione attività per cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento del legale rappresentante o del preposto, purché:
 - >> entro 90 gg. dall'atto di cessione: documentazione possesso requisiti morali e professionali, pena sospensione attività fino a regolarizzazione
 - > decadenza dal diritto abilitativo se l'attività non è ancora ripresa entro 12 mesi ex art. 64 c. 8 lett. b), del D.Lgs. 59/2010
 - 5) **SCIA** per trasferimento gestione/titolarità attività ex art. 9 L.R. 29/2007, per atto tra vivi o a causa di morte, con possesso dei requisiti morali e professionali:
 - a) entro 30 gg. dalla data del trasferimento;
 - b) (per causa di morte) entro 30 gg. dalla data di apertura della successione
 - > vale anche per somministrazione tramite distributori automatici
-

DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

- art. 17 L.R. 29/2007 articolo completamente sostituito dalla L.R. 27/2013

ART 64 c. 8 D.LGS. 59/2010	ART. 17 L.R. 29/2007	
	TESTO PREVIGENTE	TESTO AGGIORNATO
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:	1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'articolo 8, comma 1, decadono quando il titolare:	1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8, comma 1 e 8 bis DECADONO nei casi stabiliti dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all' articolo 71 , commi 1 e 2;	a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;	
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;	b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;	
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;	c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4.	
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagioni.	2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8 o l'attività di cui all'articolo 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.	2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a SOSPENDERE l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8 o l'attività di cui agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
	3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 8 e a disporre la chiusura delle attività di cui all'articolo 9.	3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a REVOCARÈ le autorizzazioni di cui all'articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui agli articoli 8 bis e 9.

- **DECADENZA:** rinvio ai casi ex art. 64 c. 8 D.Lgs. 59/2010
- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso (perdita) dei requisiti MORALI ex art. 71 cc. 1 e 2
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - c) **sopravvenuta non rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno**
> previa diffida a ripristinare il regolare stato dei locali entro congruo termine;
 - d) (con attività soggetta ad autorizzazione) non attivazione entro 180 giorni, salvo proroga.
- **SOSPENSIONE** per un periodo non superiore a 90 giorni, salvo proroga, con violazione prescrizioni:
- a) di sorvegliabilità dei locali;
 - b) di tutela dall'inquinamento acustico
- **REVOCA** e chiusura delle attività per:
- a) mancato rispetto provvedimenti di sospensione;
 - b) mancato ripristino dei requisiti mancanti nei termini previsti.

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- artt. 18 L.R. 29/2007 e ss. problematica condivisa con la dott.ssa Daniela Paradisi, dirigente del Ministero per lo Sviluppo Economico
- >> **articoli NON modificati dalla Regione Veneto**, vanno applicati per come sono scritti!!!
- >> **l'art. 8 c. 3 L. 287/91** prevede che *“Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile”*.
- >> **l'art. 18 c. 4 della L.R. 29/2007** prevede che *“I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura”*.
- >> (rif. [Ris. Min. Sviluppo Economico 230558 del 8.11.2012](#)) intervenuto il D.L. 138/2011, il MISE ha confermato che **permangono in capo agli esercenti gli obblighi** rispettivamente di:
- comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato;
 - rendere noto al pubblico l'orario liberamente scelto con l'esposizione di apposito cartello;
 - rispettare la fascia oraria di esercizio nei termini pubblicizzati all'utenza
- ad es: l'esercente che sceglie, per ipotesi, la propria chiusura alle ore 4 del mattino dovrà rispettare la sua autonoma scelta, almeno fino a quando questa non verrà modificata (e comunicata) assieme anche all'aggiornamento del cartello che la pubblicizza. E conseguentemente le omesse comunicazione ed esposizione devono essere sanzionate!
- >> il MISE – e anche la Regione, che ha lasciato immutato sia il dispositivo normativo degli artt. 18 e ss. L.R. 29/2007 sia che le previsioni sanzionatorie dell'art. 32 – non condividono l'interpretazione di alcuni Comuni per la quale la liberalizzazione abbia tolto l'obbligo sia della comunicazione degli orari che dell'esposizione del cartello, in quanto vincolerebbero l'esercente e gli impedirebbero di determinarsi liberamente.
- >> (vedi [Circ. Min. Sviluppo Economico 3644/C del 28.10.2011](#) e [Ris. Min. Sviluppo Economico 227201 del 5.11.2012](#)) Rimane sempre in capo al Sindaco la facoltà di predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio:

“... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di 'vincoli' necessari ad evitare 'danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale', espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138...”

- > ... vedi anche i motivi di *“motivi imperativi d'interesse generale”* ex art. 8 c. 1 lett. h) D.Lgs. 59/2010 finalizzati all'attività programmatoria ex art. 64 c. 3:

“ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale” >>

ATTIVITÀ ACCESSORIE

- art. 31 L.R. 29/2007 > vedi art. 13 D.L. 5/2012 e [Nota Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003524/13600.A\(8\) del 21.02.2013](#)

>> Il D.L. 5/2012 ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 Reg. Esec. TULPS.

>> Ora l'art.124 del regolamento prevede che

"È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili"

mentre non sancisce più che

~~*"Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge"*~~

>> oggi, bar e ristoranti, qualora congiuntamente alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande volessero abbinare l'attività di trattenimento musicale (piano bar, concertino, ecc.) non devono più richiedere al Comune alcuna autorizzazione ex art. 69 TULPS, neppure sotto la forma della SCIA ex art.19 L. 241/90...

>> ... a condizione, però, che l'attività accessoria non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non si configuri un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata, per non dire, preponderante rispetto a quella di somministrazione

>> il Ministero dell'Interno con la succitata Circolare interpretativa ha chiarito che l'abrogazione operata dal D.L. 5/2012 non riguarda il TULPS ma unicamente il comma 2 dell'art.124 del suo regolamento di esecuzione, limitatamente ai trattenimenti organizzati all'interno di pubblici esercizi ex art.86 TULPS...

> ... ovvero riguarda eventi occasionali e complementari al principale servizio svolto da bar, pizzerie e ristoranti - che è quello di somministrare bevande ed alimenti - privi dunque dei crismi propri dei pubblici spettacoli.

> la giurisprudenza - in base ad un orientamento ormai consolidato - codifica 4 alternativi indizi rilevatori della sussistenza del pubblico spettacolo e della relativa "imprenditorialità" dell'iniziativa:

- 1) pagamento del biglietto di ingresso
- 2) aumento/maggiorazione del prezzo della consumazione
- 3) pubblicità dell'evento
- 4) spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto.

>> sono confermate le competenze della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo a termini dell'art. 80 TULPS, sull'idoneità ed agibilità dei locali destinati al pubblico spettacolo:

> il Ministero dell'Interno chiarisce che le attività della Commissione, per i locali aventi capienza pari o inferiore a 200 persone, non possono essere sostituite da una SCIA ex art.19 L.241/90 redatta dal professionista abilitato ed incaricato dall'impresa organizzatrice dello spettacolo...

"... laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. ... (omissis)... Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte".

> per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, resta salva ed impregiudicata la prerogativa della Commissione di Vigilanza di effettuare sempre e comunque il sopralluogo all'esito del quale renderà il proprio parere sull'agibilità ed idoneità del locale; in questo caso la relazione del tecnico abilitato sostituirà esclusivamente gli accertamenti, i controlli e le verifiche di cui alle lettere b), c), d), e) di cui all'art.141 c.1 del regolamento di esecuzione del TULPS.

SANZIONI

- art. 32 L.R. 29/2007 modificato dalla L.R. 27/2013
 - >> rinvio a sanzione amministrativa ex art. 10 c. 1 L. 287/91 (da € 2.500 a € 15.000) per:
 - a) esercizio in assenza di autorizzazione o SCIA;
 - b) in presenza di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza.
 - >> prevista sanzione chiusura esercizio

- **ATTENZIONE !!!**

- >> il comma 8 prevede che:

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931

- > sanzione amministrativa da € 154 a € 1.032

- >> il comma 9 prevede che:

Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931, secondo la disciplina generale della L. 689/81

- > ovvero per:

- a) esercizio senza autorizzazione/SCIA
- b) esercizio senza possesso requisiti morali **Q** professionali
- c) sussistenza condizioni di revoca o sospensione autorizzazione o sospensione efficacia SCIA
- d) sussistenza condizioni di decadenza autorizzazione o inefficacia SCIA
- e) somministrazione non assistita irregolare
- f) mancato rispetto orari e cartello orario
- g) omessa/errata pubblicità dei prezzi

- >> l'art. 17-ter TULPS prevede che NON dovrà "darsi luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione nel caso in cui l'interessato dimostri di aver sanato la violazione, ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative"

- > vedi [Consiglio Stato sent. 1933 del 9.04.2013](#)

- >> l'art. 17-quater TULPS stabilisce che con l'ordinanza ingiuntiva il Comune può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione per un periodo non superiore a 3 mesi, computando anche l'eventuale periodo di sospensione eseguito in attuazione dell'articolo 17-ter TULPS

ABROGAZIONI E NORME FINALI

- art. 37 c. 2 L.R. 29/2007 l'art. 17 della legge comunitaria ha introdotto un generale rinvio

"Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile"
